

Regolamento Elettorale per la nomina dei Delegati

1. Composizione dell'Assemblea dei Delegati

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto l'Assemblea dei Delegati dell'associazione “**Circolo Ricreativo A2A**” (di seguito l’“**Associazione**”) è composta da un numero di componenti (Delegati) che rispetti il seguente criterio: 1 (uno) Delegato per 150 (centocinquanta) Soci fermo restando che, in ogni caso, i componenti dell'Assemblea non potranno essere mai inferiori a 50 (cinquanta) Delegati.

2. Principi

Il meccanismo di elezione dei Delegati è improntato a principi di:

- *Democraticità*: tutti i Soci hanno il diritto di esprimere il loro voto per l'elezione dei propri Delegati in seno all'Assemblea dei Delegati.
- *Attenzione alle specificità territoriali*: Al fine di preservare le storiche specificità presenti nei vari territori, la composizione dell'Assemblea dei Delegati esprimerà una correlazione diretta e proporzionale con la collocazione territoriale dei Soci. L'attribuzione del Socio alla singola Articolazione Territoriale è prevista in base all'ubicazione geografica della sede di lavoro dello stesso.
- *Rilevanza delle competenze*: l'Assemblea può valutare in maniera più approfondita rispetto al singolo Socio le competenze tecniche necessarie per ricoprire le cariche di componenti del Consiglio Direttivo del Circolo Ricreativo A2A e del Collegio dei Probiviri. Per tale motivo, la designazione dei soggetti chiamati a ricoprire tali cariche viene affidata direttamente all'Assemblea dei Delegati.

3. Durata

L'Assemblea dei Delegati resta in carica 3 (tre) anni. I suoi membri sono rieleggibili. La durata in carica del suddetto organo è prorogata, rispetto alla originaria scadenza, fintantoché non si sia provveduto alla elezione dei nuovi componenti dell'organo medesimo.

4. Sostituzione dei Membri

Qualora uno dei Delegati, nel corso del mandato, cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, si procede alla sua sostituzione con il candidato immediatamente seguente in graduatoria nella lista cui apparteneva il componente decaduto o dimissionario.

Qualora i nominativi seguenti in graduatoria nella lista cui apparteneva il Delegato decaduto risultino esauriti, il presentatore di lista nella cui lista il componente da sostituire sia stato a suo tempo eletto provvede, con propria designazione, all'integrazione del posto resosi vacante.

Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

5. Regole Generali per le Elezioni

Le elezioni dell'Assemblea dei Delegati si svolgeranno ogni 3 (tre) anni.

Almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato dei Delegati in carica, il Consiglio Direttivo avvia la procedura per l'elezione da parte dell'Assemblea Speciale dei successivi Delegati.

A tal fine il Consiglio Direttivo invierà, a mezzo lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica (con ricevuta di recapito), comunicazione scritta a tutti i Soci, e, per conoscenza, alle Organizzazioni Sindacali firmatarie dei CCNL che regolamentano il rapporto di lavoro dei Soci alla Direzione della Funzione delle Relazioni Industriali di A2A. Tale comunicazione verrà altresì pubblicata sul sito internet dell'Associazione e affissa nelle sedi dell'Associazione e presso tutte le sedi lavorative di A2A S.p.A., nonché delle società dalla stessa controllate, collegate e/o consociate, ove prestano servizio i Soci.

Con tale comunicazione:

- verrà indicata la data - anche dell'eventuale seconda convocazione -, l'orario e il luogo (fisico o virtuale) di adunanza dell'Assemblea Speciale;
- verrà indicato il termine entro cui i soggetti titolati ai sensi del successivo art. 7 dovranno presentare al Consiglio Direttivo le liste e le modalità di loro presentazione, così come disciplinate nel presente Regolamento. Tale termine non dovrà, in ogni caso, cadere oltre venti giorni prima della data fissata per l'adunanza dell'Assemblea Speciale;
- il Consiglio Direttivo darà atto della ripartizione dei Delegati fra le varie Articolazioni Territoriali, ai sensi del successivo art. 6.

In caso di inerzia, scaduti tali termini, entro i successivi 30 giorni, provvede il Collegio dei Sindaci, nell'ambito dei generali poteri suppletivi ad esso attribuiti dallo statuto.

6. Elezioni dei Delegati all'Assemblea

La ripartizione dei componenti dell'Assemblea dei Delegati sarà definita in proporzione al numero dei Soci di ogni Articolazione Territoriale, come confermate o ridefinite dal Consiglio Direttivo all'atto dell'avvio della procedura di cui al presente regolamento; la determinazione delle consistenze numeriche si riferirà al dato aggiornato alla data di avvio della procedura di elezione (nell'ultima versione disponibile).

Per determinare il numero di Delegati per ciascuna Articolazione Territoriale si procederà mediante applicazione delle regole di seguito individuate, fino a concorrenza dei posti previsti:

- Si procederà in primo luogo alla definizione del "coefficiente divisore" calcolato come rapporto tra il numero di soci titolati ad esercitare il diritto di

voto ed il numero dei delegati da eleggere;

- Verrà assegnato a ciascuna Articolazione Territoriale un numero di Delegati pari al quoziente (arrotondato all'unità inferiore) tra il numero totale dei Soci di questa ed il "coefficiente divisore" come definito all'alinea precedente;
- Eventuali ulteriori posti vacanti saranno assegnati secondo un ordine decrescente dei resti, riconoscendo priorità, in caso di parità dei medesimi, all'Articolazione Territoriale con il minor numero di Soci;
- Nel caso in cui l'applicazione delle prime due regole non consenta un'allocazione completa dei posti determinati secondo le previsioni statutarie, si procederà mediante assegnazione in ragione di un ulteriore Delegato per ciascuna Articolazione, partendo da quella con il minor numero di Soci e proseguendo con logica crescente.

7. Presentazione delle liste

Per l'elezione dei Delegati possono presentare le liste:

- le Organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL che regolamentano il rapporto di lavoro dei Soci;
- i Soci purché la lista sia sottoscritta da almeno il 5% degli aventi diritto al voto ubicati nell'Articolazione Territoriale di riferimento.

Le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 9.00 alle ore 18.00 di ogni giorno, a partire dal terzultimo giorno lavorativo fissato come termine per la presentazione delle liste stesse. Le liste dei candidati, corredate di firme ove richiesto, saranno presentate al Consiglio Direttivo in carica, in persona del suo Presidente, mediante comunicazione scritta inviata anche tramite mezzi elettronici (modalità che verrà ribadita anche nella comunicazione di avvio della procedura di elezione). Il Consiglio Direttivo fornisce riscontro indicando giorno e ora della presentazione e trasmette le liste al Comitato Elettorale il giorno del suo insediamento.

8. Composizione liste candidati

Ciascuna lista non potrà contenere un numero di candidati superiore al doppio degli eleggibili.

Nessuno può essere candidato in più liste.

9. Comitato Elettorale e Referenti di Articolazione Territoriale

Ciascuna Organizzazione sindacale firmataria dei CCNL che regolamentano il rapporto di lavoro dei Soci risulterà titolata a nominare, entro il termine utile per la presentazione delle liste, un proprio componente in seno al Comitato Elettorale, mediante comunicazione inoltrata al Presidente del Consiglio Direttivo; costoro andranno ad aggiungersi ai componenti nominati dall'Azienda in numero massimo di 3.

Al Comitato Elettorale così costituito competerà poi, nel solo caso di votazione in presenza, la nomina di un Referente per ciascuna Articolazione Territoriale.

I componenti il Comitato Elettorale e i Referenti di Articolazione Territoriale devono essere scelti tra gli elettori e non possono concorrere alle elezioni. Il Comitato Elettorale si intende costituito immediatamente dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle liste. Il Comitato Elettorale, al quale sono consegnate le liste dei candidati in tempo utile per l'avvio dei lavori, si insedia il giorno successivo a quello ultimo previsto per la presentazione delle liste stesse ed ha i seguenti compiti:

- verificare i requisiti di eleggibilità dei candidati;
- stabilire, di concerto con i Referenti di ciascuna Articolazione Territoriale, il numero dei seggi in modo da garantire la massima partecipazione degli elettori;
- dare comunicazione ai presentatori delle liste (Organizzazioni sindacali e/o gruppi di soci), del numero dei seggi stabiliti almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per le votazioni;
- nominare i Presidenti e gli scrutatori dei seggi 10 (dieci) giorni prima delle elezioni;
- pubblicare le liste elettorali;
- sovrintendere allo svolgimento delle elezioni anche dirimendo controversie emergenti durante la procedura;

I compiti soprariportati si intendono confermati, in quanto compatibili, in ipotesi di votazione elettronica mediante email/cellulare (da realizzarsi tramite specifica società che presieda e garantisca l'affidabilità del sistema, individuata dal Consiglio Direttivo); in tal caso stabilirà per i Soci che non dispongano di posta elettronica, il numero dei seggi fisici presso cui verranno consegnate ai Soci le credenziali e consentito loro di esprimere liberamente il proprio voto.

Per l'attuazione di quanto sopra il Comitato Elettorale fissa tutte le modalità necessarie, d'intesa con la Direzione Aziendale. L'elenco dei soci elettori sarà messo a disposizione dal Consiglio Direttivo con congruo anticipo rispetto alla data delle elezioni.

Ai Referenti delle Articolazioni Territoriali, laddove presenti, sono affidati i seguenti compiti:

- consentire a tutti i candidati l'accesso all'elenco dei Soci (nome, cognome, sede di lavoro) aventi diritto al voto, al fine di un corretto e paritario svolgimento della campagna elettorale;
- supportare il Comitato Elettorale nello stabilire il numero dei seggi da predisporre nell'Articolazione Territoriale di competenza, in modo da garantire la massima partecipazione dei Soci aventi diritto al voto; stabilito il numero dei Seggi, coadiuvare il Comitato Elettorale per l'allestimento degli

stessi;

10. Scrutatori

Il Comitato Elettorale, di concerto con i Referenti di Articolazione Territoriale, nomina gli scrutatori in numero minimo di 2 (due) per ciascun seggio, di cui 1 con funzioni di Presidente, scelti fra gli elettori non candidati, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni.

11. Elettori eleggibili

Hanno diritto al voto tutti i Soci, alle condizioni definite nel presente regolamento.

I Delegati devono essere maggiorenni.

12. Elenchi elettori

Il Consiglio Direttivo metterà a disposizione del Comitato Elettorale almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per le elezioni, gli elenchi dei Soci elettori che alla data d'insediamento del Comitato Elettorale risultano iscritti al CRA2A da almeno un mese.

13. Assemblea Speciale e pubblicazione liste

L'Assemblea Speciale, convocata per le elezioni dei Delegati, è regolarmente costituita e delibera ai sensi dell'art. 13 dello Statuto.

Entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, il Consiglio Direttivo le porterà a conoscenza dei Soci mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione e affissione sui luoghi di lavoro, con la supervisione del Collegio dei Sindaci.

14. Seggi elettorali

Verranno predisposti i seggi elettorali, decisi dal Comitato Elettorale di concerto con i Referenti delle Articolazioni Territoriali. Ogni seggio sarà composto da almeno 2 (due) scrutatori, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Comitato Elettorale. Il Comitato Elettorale darà, mediante lettera, comunicazione agli interessati 10 (dieci) giorni prima delle elezioni. La lettera di nomina dovrà contenere anche le modalità fissate per le operazioni elettorali. Il Comitato Elettorale comunicherà alla Direzione Aziendale l'elenco dei soci impegnati nelle operazioni elettorali con le cariche di Presidenti del Seggio elettorale, Scrutatori e Referenti di Articolazione Territoriale ai fini del riconoscimento dei permessi retribuiti. A cura del Comitato Elettorale, che potrà farsi coadiuvare dai Referenti delle Articolazioni Territoriali, ogni seggio verrà dotato di una cassetta, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino all'apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio. Il seggio dovrà inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso. Per facilitare le operazioni di voto possono essere costituiti anche seggi mobili. Il Personale addetto ai turni (indicato negli elenchi predisposti) potrà votare mediante buste, chiudendo la scheda, in apposita busta depositata in ciascuna sede di lavoro. Il Comitato Elettorale, tramite i Referenti delle

Articolazioni Territoriali, darà le indicazioni e l'assistenza necessaria ai Capiturno a cui verrà richiesta la disponibilità a curare che le votazioni vengano effettuate nel massimo rispetto delle norme previste. Non dovrà essere consegnata nessuna scheda ad elettori non indicati negli elenchi predisposti in ciascun posto di lavoro.

15. Sistema di votazione - Schede elettorali

Le elezioni avvengono sulla base delle liste presentate a norma dei precedenti punti e la votazione è effettuata a mezzo di scheda contenente le liste dei Soci candidati per l'Assemblea dei Delegati.

Le liste sono disposte sulla scheda di votazione in ordine di presentazione. In caso di contemporaneità, l'ordine di precedenza viene estratto a sorte.

Nelle elezioni il voto è diretto e non può essere espresso né per lettera né per interposta persona. Le schede devono essere firmate da almeno 2 (due) componenti del seggio; la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la regolarità del voto. La scheda per la votazione deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal presidente del seggio o da persona da questo designata. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sull'apposita casella a fianco dell'intestazione della lista. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o segni che non consentano il riconoscimento dell'elettore.

16. Voto di preferenza

L'elettore può manifestare la preferenza solo per i candidati della lista da lui votata. I voti di preferenza vengono espressi dall'elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito. I voti di preferenza espressi dai soci non possono essere superiori ad un terzo (arrotondando il risultato all'unità superiore, e comunque con un massimo di 5) del numero dei candidati da eleggere per ciascuna Articolazione Territoriale, pena la nullità di tutte le preferenze espresse.

L'indicazione di una o più preferenze ai candidati di una stessa lista vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto di lista. Il voto apposto a più di una lista o l'indicazione di più preferenze date a candidati di liste differenti, senza voto di lista, rende nulla la scheda; in caso di voto di lista e di preferenze date anche a candidati di altre liste, prevale il voto di lista e sono nulle tutte le preferenze.

17. Riconoscimento identità degli elettori

Gli elettori, per essere ammessi al voto, devono esibire al presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi devono essere riconosciuti da almeno uno degli scrutatori del seggio o da 2 elettori che abbiano già votato.

Il Presidente o chi per esso appone, nell'elenco degli elettori la propria sigla a fianco del nome dell'elettore, per indicare che il medesimo ha votato.

18. Scrutinio

Lo scrutinio dei voti e la proclamazione degli eletti verranno effettuati al termine delle votazioni nel corso dell'Assemblea Speciale e conterà del verbale dell'assemblea.

Le operazioni di scrutinio - da portare a compimento senza soluzione di continuità - vanno fatte nella sede del seggio se questo è fisso; per i seggi mobili è data facoltà di farle convergere nella sede del seggio più vicino, ferma restando la compilazione separata dei verbali. Alle operazioni di scrutinio possono presenziare gli elettori e i rappresentanti delle liste. Al termine dello scrutinio, a cura del presidente del seggio, il verbale dello scrutinio su cui deve essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, viene consegnato - unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.) - al Comitato Elettorale che procede alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.

Il Comitato Elettorale, al termine delle operazioni di cui al comma precedente, provvede a sigillare, in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi, il plico sigillato, viene conservato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione in modo da garantirne l'integrità e ciò per almeno tre mesi.

Terminate le operazioni di scrutinio, il Comitato Elettorale provvede a trasmettere, con email con conferma di recapito e di lettura o a mano con debita ricevuta, il verbale dei risultati delle votazioni al Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo proclama i risultati delle votazioni in seno all'Assemblea Speciale, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, e li comunica alle Organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL che regolamentano il rapporto di lavoro dei Soci ed alla Direzione della Funzione delle Relazioni Industriali di A2A con una modalità che garantisca la massima diffusione.

19. Ripartizione e assegnazione dei posti

La ripartizione dei posti viene effettuata proporzionalmente al numero dei voti validi riportati da ogni singola lista in corsa in ciascuna Articolazione Territoriale, applicando il sistema proporzionale puro.

Per l'assegnazione dei posti il Comitato Elettorale deve procedere come di seguito, applicando i seguenti passaggi ai risultati registrati in ogni singola Articolazione Territoriale:

- si calcherà il quoziente dividendo il numero totale dei voti di tutte le liste per il numero dei Delegati da attribuire a ciascuna Articolazione Territoriale;
- successivamente si divideranno i voti ottenuti da ciascuna lista per il quoziente e si otterrà il numero di posti da attribuire ad ogni singola lista;
- i posti rimasti vacanti per insufficienze del quoziente elettorale verranno assegnati, fino alla concorrenza dei seggi previsti, alle liste che hanno riportato i maggiori resti. A parità di resti tra le liste diverse, il posto verrà attribuito alla lista che non avrà conseguito alcun posto. Ove, sempre a parità di resti, tutte le liste abbiano conseguito almeno un posto, si ricorrerà al sorteggio.

All'interno di ciascuna lista risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. In assenza di voti di preferenza ovvero in caso di parità, risulterà eletto il candidato nell'ordine di iscrizione nella lista.

20. Risultati Elettorali

Le elezioni sono valide se ad esse ha partecipato:

- in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei voti dei Soci presenti;
- in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza dei Soci aventi diritto di voto intervenuti, qualunque sia il loro numero.

Il Comitato Elettorale procede alla redazione del verbale sulla base dei risultati di scrutinio. Detto verbale deve contenere, separatamente:

- il numero dei voti riportati da ciascun candidato nonché da ciascuna lista;
- il numero dei posti assegnati a ciascuna lista nell'Articolazione Territoriale di riferimento e i nominativi degli eletti con i relativi voti di preferenza.

Il verbale deve essere sottoscritto dai componenti del Comitato Elettorale. Il Comitato Elettorale dà immediata notizia delle sue conclusioni mediante comunicazione e invio del verbale al Presidente del Consiglio Direttivo, che, ratificato lo stesso a mezzo di sottoscrizione propria e del segretario della seduta, proclama i risultati dell'elezione.

Copia del verbale sottoscritto dal Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione e dal segretario della seduta deve essere notificata alle Organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL che regolamentano il rapporto di lavoro dei Soci ed ai presentatori delle liste che hanno partecipato alle elezioni, nonché alla Direzione della Funzione delle Relazioni Industriali di A2A, a mezzo lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica (con ricevuta di recapito).

21. Modalità di Voto

Laddove nell'avviso di convocazione sia previsto lo svolgimento dell'Assemblea Speciale mediante mezzi di telecomunicazione, gli artt. di cui al presente regolamento troveranno applicazione in quanto compatibili e saranno modificati o sostituiti da quanto eventualmente indicato nell'avviso stesso.

In caso di voto in presenza, sarà comunque ammessa la votazione in modalità telematica per il personale impossibilitato a recarsi presso la propria sede nei giorni di svolgimento delle operazioni elettorali per un numero di giorni che verrà individuato dal comitato elettorale (es. personale normalmente svolgente attività di lavoro fuori dalla sede, in trasferta, in malattia/infortunio, in smart working c.d. "prolungato", in maternità ecc.).

22. Reclami e Contestazioni

Qualsiasi contestazione in materia elettorale è risolta dal Collegio dei Probiviri, fermo restando che, in ogni caso, il Collegio dei Sindaci sovrintenderà alla regolarità dello svolgimento delle elezioni.